



Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione

(art. 71 Regolamento 47/R 2003 e s.m.i.)

**BOZZA DEL 4 luglio 2016 PER LA PRESENTAZIONE ALLE PARTI
SOCIALI ED AGLI ENTI LOCALI**



*Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi
formativi e modalità di verifica*

**CONTRIBUTI DI
UNIONE AGENZIE FORMATIVE
PRIVATE DELLA TOSCANA
12 settembre 2016**



MOTIVI DELL'INTERVENTO

Nella “Premessa” a “L’evoluzione del sistema regionale di accreditamento” è indicato l’asset di riferimento. Vi si legge infatti quanto segue.

Il sistema della formazione professionale regionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all’apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell’occupabili;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e sistemi formativi.

2

Motivi principali dell’attenzione di Un.A. Trattandosi di finalità “alte”, l’attenzione va alle modalità ipotizzate per concretizzarle. Occorre infatti che sia garantita la qualità del lavoro delle agenzie formative in un quadro di correttezza omogenea, preservando le specificità locali, difendendo il patrimonio professionale maturato sin qui ed eliminando quelle possibilità di strumentalizzazione e uso improprio di risorse che hanno portato anche a denunce pubbliche.

Punti fondamentali di attenzione sono quindi:

- riconoscere la formazione come sostegno alla persona e non come corsificio industriale;
- evitare i parametri quantitativi soverchiano quelli qualitativi;
- allocare in ciascun attore del processo le responsabilità che gli competono;
- presidiare la qualità formativa, la correttezza amministrativa e l’onorabilità agenziale;
- prevenire sistemi di accorpamento forzoso che portino a un “capitalismo parassitario” (E. Rossi).

Invece, da un esame preciso delle singole ipotesi di nuove disposizioni e soprattutto dal loro quadro di insieme si può evincere una logica aprioristica per la quale risulterebbe che “Grande è meglio di piccolo” e che “Le agenzie formative in Toscana vanno ridotte”, senza considerare le specificità del territorio e delle agenzie stesse, andando nei fatti a colpire quelle private. Questo è contro:

- la tipicità del tessuto economico toscano;
- la rilevanza della PMI nelle normative toscane;
- la qualità della formazione tailor made come interesse diffuso rispetto ai “corsifici”;
- gli impegni pubblici che E. Rossi prende in televisione e sui social network a tutela del lavoro.

L’attenzione ai crediti. Occorre che sia portata attenzione ai crediti nel passaggio dal vecchio al nuovo modello. Si veda quando indicato al successivo punto 8.2.

Le nuove agenzie . Occorre anche una riflessione su chi apre una nuova agenzia, ad esempio portando al almeno 5 anni il tempo per essere a regime.

Una riflessione di base. Chi si occupa di formazione e diritto di cittadinanza è nella necessità di ascoltare il territorio per comprendere le esigenze di ogni attore del processo ed essere pronto a fare la propria parte al servizio della società civile.

Modifiche come questa devono quindi avere l’obiettivo principale di preservare in modo forte e chiaro gli apporti di qualità nella loro dimensione sinergica, secondo le tutele garantite dalla nostra Costituzione. Il confronto va quindi inteso come una bussola per individuare la giusta rotta verso lo sviluppo sostenibile, un percorso di crescita comune dove la centralità dell’utenza e il rispetto dei diritti fondamentali della persona e di chi lavora con criterio sono per noi una priorità assoluta e ineludibile.



ART. 2.2

Regimi particolari di accreditamento

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Per la realizzazione delle seguenti tipologie di servizi formativi è previsto il rilascio di un accreditamento speciale come previsto all'Art.70 del Regolamento 47/R 2003 e s.m.i.;

χ) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale

OSSERVAZIONI

L'utenza ha diritto a trovare in ogni agenzia accreditata le medesime garanzie di infrastrutture, organizzazione, figure professionali e qualità. Occorre quindi che per agire come agenzie formative gli enti scuola rispondano al medesimo sistema normativo, di controlli e di verifiche ispettive - compresi gli aspetti ISO e di rendicontazione - delle altre agenzie.

L'ipotesi della nuova normativa indica fra l'altro che le agenzie formative debbano avere come *mission* principale la formazione professionale. Un accreditamento parziale genererebbe centri in grado di sopravvivere anche con attività minime, poiché coperti dalla "parte scuola" istituzionale.

Un accreditamento parziale potrebbe inoltre generare vantaggi di mercato dalla legittimità sospetta.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

- A parità di attività professionale è atteso lo stesso tipo di accreditamento e di verifiche.
- L'accreditamento va definito in modo contestuale per tutti gli operatori che si pongano come agenzia formativa.

Sul primo punto, risulta altrimenti pretestuoso sostenere che "in Toscana vi sono troppe agenzie formative", quando una parte significativa del numero sia data da scuole che per giunta si discosterebbero dal modello atteso e che non sono chiamate a rispondere alle logiche e alle sollecitazioni del mercato. Caso mai, se la regione volesse ridurre il numero si dovrebbe cominciare da queste. Si insiste però che a parità di condizioni la scelta spetta al mercato e soprattutto al cittadino.

Sul secondo punto si ritiene che per dare le opportune garanzie ad ogni attore del processo sia funzionale e indispensabile che anche questo punto sia progettato e pubblicato contestualmente al resto della normativa.



PUNTO 2.4

Accreditamento per l'Istruzione e Formazione Professionale - (IeFP)

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

L'accREDITamento nell'ambito della Formazione per l'istruzione e formazione professionale – (Iefp) viene concesso per lo svolgimento dei seguenti servizi formativi:

- Interventi formativi destinati a ragazzi che non proseguono nel canale d'istruzione scolastica e decidono di soddisfare l'obbligo formativo previsto fino ai 18 anni dall'art. 68 L.144/99, nella formazione professionale promossa dal sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale

OSSERVAZIONI

Si prende atto di quanto garantito dai referenti regionali: “la definizione verrà rimodulata al fine di ricondurre l’utenza definita *drop out* nei percorsi istituzionali dell’accREDITamento ordinario e non nell’accREDITamento IeFP”.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Nuova definizione del testo che specifichi e chiarisca quanto detto.



TABELLA 1.2.6

Istruttoria di accreditamento

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Tipologie di evidenze

Certificazione, sottoscritta da parte di un revisore contabile iscritto all'albo, della quota dei ricavi afferenti alle attività di formazione rispetto al fatturato complessivo, redatta su modulistica regionale.

Tali fatturati dovranno essere inseriti nel sistema informativo regionale nella sezione "bilancio". Per gli Istituti scolastici la certificazione può essere sottoscritta da un revisore di nomina MIUR o MEF. Le attività di formazione dovranno essere distinte tra formazione a pagamento e formazione finanziata/riconosciuta.

La riclassificazione dovrà essere operata in termini di voci di spesa rilevanti ai fini FSE ovvero:

- Preparazione (B.1dgr 635/15)

- Realizzazione (B.2 dgr 635/15)

- Diffusione (B.3 dgr 635/15)

Direzione Progetto e Controllo Interno

OSSERVAZIONI

La maggioranza delle agenzie formative ha già obbligo di deposito del bilancio in Camera di Commercio, rendendolo pubblico. La richiesta di sottoscrizione "da parte di un revisore contabile iscritto all'albo" risulta quindi inutile e duplica i costi economici e di tempo.

La "riclassificazione delle voci di spesa" non è applicabile in base alla normativa europea e alle norme fiscali e contabili dell'Intendenza di Finanza, poiché porterebbe a due bilanci paralleli. Non è inoltre comprensibile, dato che i bandi FSE devono essere rendicontati a costi standard.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Eliminare l'indicazione "riclassificazione delle voci di spesa".

Se comunque la specificazione è rilevante per la Regione, agli enti che hanno obbligo di deposito di bilancio può essere chiesta l'introduzione all'interno della sezione "Note al bilancio" "della quota dei ricavi afferenti alle attività di formazione rispetto al fatturato complessivo".



TABELLA 1.2.7

Istruttoria di accreditamento

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Tipologia di evidenze

Certificazione, sottoscritta da parte di un revisore contabile iscritto all'albo, della quota del fatturato afferente alle attività di formazione rispetto al fatturato complessivo, redatta su modulistica regionale. Tali fatturati dovranno essere inseriti nel sistema informativo regionale nella sezione "bilancio". Per gli Istituti scolastici la certificazione può essere sottoscritta da un revisore di nomina MIUR o MEF. Il fatturato che può essere considerato è unicamente quello per il quale l'organismo ha svolto in maniera diretta l'attività formativa mentre non può essere considerato il fatturato riferito ad attività svolte da partner di progetto. Il revisore contabile dichiara esplicitamente la sussistenza di tale circostanza

6

OSSERVAZIONI

Relativamente alla "certificazione di bilancio" si veda il punto precedente.

Per gli aspetti di partenariati, nei fatti le indicazioni attuali genererebbero un effetto contrario rispetto alla spinta regionale verso le aggregazioni. Infatti, con questa ipotesi tutto andrebbe al capo fila mentre i partner non avrebbero riconosciuto né l'aspetto contabile né quello di performance. Gli associati si chiedono pertanto per quale motivo qualcuno dovrebbe fare il partner.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Relativamente alla prima parte, si veda il punto precedente.

Relativamente ai partenariati, si vede funzionale e necessario che il fatturato venga riconosciuto a ciascuna agenzia per le parti di competenza come da progetto e fatture.



TABELLA 1.2.7 Istruttoria di accreditamento

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Requisiti per il mantenimento

- a) *fatturato globale relativo al volume d'affari del 1° esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO 50.000 mila euro di cui almeno il 30% derivante da fatturato specifico da formazione;*
- b) *fatturato globale relativo al volume d'affari del 2° esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO 100.000 mila euro di cui almeno il 40% derivante da fatturato specifico da formazione;*
- c) *dal 3° esercizio finanziario in poi fatturato globale relativo al volume d'affari 100.000 mila euro di cui almeno il 65% derivante da fatturato specifico da formazione;*

Le percentuali di fatturato specifico da formazione sopra indicate sono calcolate sul fatturato globale effettivo dell'anno preso in esame. Il calcolo è effettuato prendendo a riferimento la media aritmetica del fatturato specifico da formazione dei tre anni precedenti quello oggetto di verifica (media aritmetica mobile). Nel caso di organismi formativi di nuova costituzione la media è calcolata sugli anni disponibili a partire dalla data di costituzione.

Per fatturato specifico da formazione si intende unicamente il fatturato derivante dalle seguenti attività:

- *attività formative finanziate/riconosciute dalla Regione Toscana o da altre Regioni italiane*
- *attività formative finanziate da fondi paritetici interprofessionali*
- *attività formative finanziate nell'ambito di fondi/programmi nazionali e comunitari*
- *attività di politica attiva del lavoro (orientamento/informazione/consulenza per l'occupabilità delle persone, outplacement, empowerment, mobilità delle persone, inserimento lavorativo, ricerca/valutazione in ambito di formazione/lavoro, creazione di impresa) finanziata da enti pubblici italiani o da istituzioni pubbliche comunitarie*
- *attività a libero mercato in ambito di formazione continua e/o rivolta all'inserimento lavorativo a condizione che i destinatari siano imprese e che la formazione sia documentata mediante contratto tra agenzia e impresa (in caso di più agenzie il contratto deve specificare la quota spettante a ciascuna) e mediante fatture; tale attività è considerata ai fini del calcolo del fatturato specifico entro un massimo pari al 5% del fatturato specifico di formazione dell'anno in cui la stessa è svolta; tra agenzia e imprese destinatarie della formazione non deve sussistere alcuna forma di controllo/proprietà;*
- *attività a libero mercato erogata in virtù di obblighi di legge, per la quale è necessario l'accREDITAMENTO regionale, anche se non inserita nel repertorio regionale delle figure o profili, a condizione che sia regolata da accordi Stato-Regioni o da normative specifiche ricompresi nell'allegato x. al presente atto (segue allegato che individua gli accordi e le norme ed elenca nominativamente i corsi)*

Relativamente al fatturato globale relativo al volume d'affari di cui ai punti precedenti è ammessa la possibilità per un solo esercizio finanziario di un margine di tolleranza in negativo del 20%. Se tale condizione non viene rispettata si procede alla revoca dell'accREDITAMENTO.



OSSERVAZIONI

Risulta condivisibile l'indicazione di prevalenza dell'attività formativa rispetto al volume di affari generale delle agenzie accreditate, in quanto evidenza della *mission* fondamentale nella formazione.

Invece, il volume di affari non è in sé un indice di qualità. Imporlo sarebbe inutile e penalizzerebbe le piccole agenzie solo per un dato economico, quando invece le dimensioni agili sono importanti per l'approccio personalizzato di accoglienza e didattica, mentre le grandi strutture sono soggette al rischio di diventare "corsifici". Peraltro, tale indicazione risulta contraria all'indirizzo nazionale di salvaguardare le piccole e medie imprese e l'occupazione, sostenuto pubblicamente anche dal governatore Rossi. Ciò va inoltre contro la libertà di scelta imprenditoriale. Inoltre come in molti casi anche recenti, il fatturato non è indice di correttezza professionale.

Non risulta quindi comprensibile né funzionale l'imposizione dell'obbligo di un fatturato minimo come condizione per mantenere l'accredito.

Relativamente "alle attività di formazione che concorrono a dimostrare la prevalenza dell'attività formativa" si rileva l'esclusione dei corsi definiti "a libero mercato". Ciò va in contrasto con la ricerca di indicatori di qualità delle agenzie e del concetto stesso di formazione continua. Infatti, da un lato sono proprio i corsi che l'utenza paga direttamente a fornire un parametro di valutazione qualitativo interessante, poiché è dato dall'utenza stessa.

Dall'altro, la formazione continua rientra appieno nella vocazione istituzionale e nella *mission* delle agenzie, rappresenta molto di più rispetto a quella finanziata o riconosciuta individuata dalla norma sopra citata e comprende quindi ogni corso che concorra all'adeguamento e allo sviluppo professionale della persona.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

È indispensabile che l'attenzione sia portata alla *mission* prevalente nella formazione, come da statuto e come percentuale di fatturato in bilancio, **considerando ogni attività di formazione professionale.**

Si indica quindi che:

- sia stabilito un rapporto sostenibile fra fatturato delle attività di formazione e le altre attività;
- il ricavato di tutte le attività di formazione professionale venga incluso nel calcolo della percentuale di fatturato rispetto ad altre attività, nessuna esclusa;
- il requisito sia mantenuto almeno per un anno ogni tre, in modo da consentire di far fronte alle normali fluttuazioni di mercato e del lavoro;
- siano previsti periodi di compensazione/deroga al mantenimento della percentuale fra attività formative e altre attività per fronteggiare gli andamenti dei mercati e i tempi di uscita dei bandi.

È comunque necessaria l'eliminazione radicale di qualsiasi soglia di fatturato come requisito per mantenere l'accredito. Si auspica invece che sia portata l'attenzione alla solvibilità economica delle agenzie.



REQUISITO I.3

Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Alla data di presentazione della domanda di accreditamento l'organismo formativo deve avere in organico almeno una figura di presidio con contratto a tempo indeterminato Full Time.

Entro il secondo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve avere in organico almeno due Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui almeno una figura di presidio Full Time.

Entro il terzo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve avere in organico almeno tre Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui almeno una figura di presidio Full Time.

Entro il quarto esercizio finanziario e seguenti, successivi all'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve avere in organico almeno quattro Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato di cui almeno due figure di presidio Full Time.

9

OSSERVAZIONI

I dati INPS, dell'Osservatorio del mercato del lavoro e ISTAT mostrano le tendenze e le necessità contemporanee del mercato del lavoro. Anche per questo, non risulta comprensibile perché:

- imporre un numero di dipendenti, salvo indicare le figure obbligatorie;
- penalizzare di fatto le realtà agili che lavorano con efficienza e qualità anche senza fatturati tali da sostenere gli oneri economici di selezioni e assunzioni imposte;
- considerare la quantità di personale come indicatore positivo, quando enti di grandi dimensioni hanno già mostrato aspetti critici rilevanti, sia amministrativi che di approccio professionale;
- impedire a chi sia in calo di fatturato di ridimensionare l'organico salvando il cash flow, la retribuzione di chi rimane e la possibilità di recuperare e tornare ad assumere.

Inoltre, l'ipotesi di requisito:

- penalizza chi lavora a partita IVA e chi inizia con più capacità e passione che mezzi;
- esclude dal conteggio i datori di lavoro, gli amministratori e i soci, che sono invece figure stabili, nella maggior parte delle situazioni *full time* e in ogni caso "lavoratori";
- discrimina il personale che avesse necessità di part-time, in genere femminile;
- toglie sostegno e possibilità di sviluppo alle PMI, alle risorse che vi operano e all'indotto.

Caso mia, gli esiti occupazionali si garantiscono con un sistema agile che consenta alle agenzie di concentrarsi sul *core business*, basato sulla continuità dei bandi pubblici, sulla tempestività delle risposte degli enti pubblici e sul riconoscimento del lavoro con il privato ai fini dell'accREDITAMENTO.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Se si vuole garantire all'utenza il rapporto con strutture adeguate anche dal punto di vista del personale, occorre fare riferimento ai seguenti criteri:

- correlazione diretta fra personale e agenzia: chi lavora in ogni agenzia accreditata opera per quell'agenzia e da quella riceve il compenso;
- inquadramento come "personale di agenzia stabile" di chiunque vi operi: figure apicali non solo a busta paga, consulenti istituzionali anche a partita IVA, dipendenti anche part time;
- dimensionamento - se del caso - del numero di persone per fasce in rapporto al fatturato effettivo, senza imporre un fatturato attraverso l'imposizione di un numero di dipendenti.



Criterio II: la struttura logistica dell'organismo

Requisito II.1: Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Sono oggetto di attenzione vari punti, specificati di seguito.

OSSERVAZIONI e SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Per comodità di lettura e analisi sono riportati uno alla volta nella parte "Sviluppo atteso da UnA.

II.1.1.d) *Rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visibilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale*

10

OSSERVAZIONI

Così esposta, l'ipotesi assume un carattere generalista che impone a ogni agenzia in modo indiscriminato un adeguamento che può risultare inutile, non possibile o imposto arbitrariamente.

Occorre pertanto che la previsione sia integrata tenendo ben conto di:

- situazioni architettoniche degli immobili delle agenzie storiche;
- condizioni condominiali, affittuarie e simili;
- variegata delle specifiche disposizioni provinciali e comunali;
- accessi Internet odierni, spesso graditi più della presenza alle persone diversamente abili.

Occorre anche tenere conto del tipo di formazione erogata dalle agenzie formative. Alcune sono specializzate in attività che richiedono la piena funzionalità fisica alle persone iscritte. Altre sviluppano corsi che possono essere seguiti anche in remoto.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

L'ipotesi per come formulata può valere solo per le agenzie di futura costituzione, o per quelle in cambio di sede o ristrutturazione profonda.

Alle agenzie esistenti può essere chiesto che nel set minimo della sede sia garantito l'accesso mediante strumenti dell'ITC, in linea con la preferenza mostrata più volte dalle persone interessate sia come indicazione UE.

Ove l'agenzia storica attrezzata con ITC intenda svolgere corsi che preparano ad attività lavorative idonee anche per portatori di handicap, può fare riferimento a locali temporanei adeguati.

II.1.1.e) *Garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali attraverso la presenza di apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza riportante la denominazione del soggetto attuatore (l'eventuale logo), i recapiti telefonici, l'orario di apertura al pubblico); La segnaletica deve essere realizzata in materiale solido e duraturo.*

OSSERVAZIONI

Si condivide che la sede debba essere identificata con apposita segnaletica riportante il logo. Si rileva che le persone interessate hanno necessità di conoscere recapiti e orari *prima* di recarsi alla sede.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si indica la necessità che le ulteriori informazioni siano richieste solo per il sito web. In tal modo diviene anche possibile l'aggiornamento immediato in caso di variazioni anche temporanee.



II.1.1.f) *Copia dell'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'ASL competente per territorio, oppure Nulla osta Tecnico-Sanitario rilasciata dalla ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative.*

OSSERVAZIONI

Si segnala che tipicamente tale documentazione non viene rilasciata, fra l'altro in quanto il territorio toscano è coperto dall'80 % di immobili ante anni '60.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si veda il precedente punto II.1.1.e).

II.1.1.g) *Possedere Copia del Certificato di Staticità ed Agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei Locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza
Oppure copia della perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei Locali ai fini dell'attività formativa, con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per gli enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico.*

OSSERVAZIONI

Si segnala che tipicamente non viene rilasciata. Peraltro costituirebbe un doppione di quanto già previsto negli accatastamenti ordinari.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si vedano i precedenti punti II.1.1.e) e f).

II.1.1.h) *Garantire un servizio di accoglienza aperto al pubblico e all'utenza per almeno 30 ore settimanali prevedendo uno spazio per l'accoglienza dell'utenza e un servizio di segreteria dedicato, sia in presenza che telefonico.*

OSSERVAZIONI

Per loro natura le PMI toscane sono il prodotto di una collaborazione continua dove l'accoglienza rappresenta un modello trasversale diffuso che le varie figure di un'agenzia effettuano ogni giorno, alternandosi in base ai carichi di lavoro e alle competenze per materia

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Occorre che sia aggiunto "il servizio di accoglienza può essere svolto da chiunque operi in Agenzia".

II.1.3 *I locali aggiuntivi in disponibilità dell'organismo devono garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (attraverso indicazioni grafiche per il pubblico);
Devono inoltre possedere, se aula didattica almeno 24 mq. di superficie, se uffici almeno 30 mq. di superficie. I locali aggiuntivi devono essere corredati di servizi igienici nonché rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visibilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale*

OSSERVAZIONI E SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Sul primo paragrafo (visibilità all'esterno) si veda quanto esposto al precedente punto II.1.1.e)
Sul secondo paragrafo (barriere) si veda quanto esposto al precedente punto II.1.1.d)



II.1.4 La disponibilità di tutti i locali (set minimo e locali aggiuntivi) deve essere garantita da titolo di proprietà oppure da uno dei seguenti atti: contratto di locazione, contratto di comodato. Tali atti devono essere registrati.

OSSERVAZIONI

Per i locali aggiuntivi si rileva come la registrazione non garantisca né la stabilità né la qualità agenziale. Di più, l'esecuzione del contratto può essere disattesa. Si tratta quindi un adempimento inutilmente oneroso, visto anche l'uso di prevederla solo in caso di necessità e "con costi a carico del contraente che lo renda necessario".

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Per il set minimo si attende il mantenimento della norma attuale. Nel caso, per porre attenzione alla certezza della data può essere fatto riferimento allo stesso atto privato firmato dalle parti con vidimazione postale/pec.

12

II.1.5.e) il certificato prevenzione incendi oppure certificato redatto da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto) relativo al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in base alla potenzialità di accoglienza della sede formativa

OSSERVAZIONI

La norma prevede questa certificazione solo per capienze superiori a quella media delle agenzie formative toscane. Al di sopra, lo rende già obbligatorio. Si tratta quindi di un aggravio inutilmente costoso in termini funzionali, economici e di tempo, che non aggiunge garanzie ed espone a rifiuti da parte dell'autorità competente.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si indica la necessità di eliminare l'ipotesi, nel caso inserendo un rimando alla norma sulle capienze.

II.1.9 Locali in uso temporaneo

II.1.1.d) Barriere architettoniche

OSSERVAZIONI E SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si veda il precedente punto II.1.1.d)

II.1.1.e) Visibilità dall'esterno (locali temporanei)

OSSERVAZIONI

Le agenzie hanno tutto l'interesse a farsi trovare. Tuttavia per l'uso di locali temporanei occorre sottostare anche alle disposizioni del locatore/stabile/condominio e ai relativi tempi di attuazione.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si veda il precedente punto II.1.1.e). Inoltre, per questo particolare caso occorre che il riferimento alla "durevolezza dei materiali" sia espresso in riferimento al periodo d'uso.

II.1.1.f) Da verificare nulla osta tecnico sanitario

OSSERVAZIONI e SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si segnala che tipicamente non viene rilasciata. Si vedano i precedenti punti II.1.1.e), f), g).



Requisito IV.5

Valutazione degli esiti occupazionali

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

IV.5.1 Relativamente ai progetti realizzati nel periodo di riferimento, rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività.

Si considera occupato l'allievo che ha un contratto di lavoro oppure ha avviato l'attività d'impresa mediante l'iscrizione al registro delle imprese e /o iscrizione a partita IVA. I dati inerenti l'occupazione degli allievi sono estrapolati dal sistema IDOL, Registro delle Imprese, CCIAA. Gli esiti occupazionali vengono misurati applicando coefficienti di ponderazione basati sulla profilazione degli allievi, con riferimento allo status occupazionale, l'età, il titolo di studio, il genere, così come di indicato nella tabella che segue.

13

OSSERVAZIONI

Si rileva anzitutto come da sempre siano gli enti pubblici di riferimento a stabilire:

- chi sieda ai tavoli “programmatici e di indirizzo”;
- quali siano gli interlocutori con i quali mantenere un dialogo;
- gli obiettivi della formazione;
- quale formazione sia urgente e indispensabile;
- a chi debbano essere assegnati i fondi.

Sono stati e sono pertanto gli enti pubblici a stabilire quali corsi debbano essere effettuati e con quali obiettivi. Per i corsi in autofinanziamento, è l'utenza stessa a chiedere la formazione di suo interesse. Inoltre, il compito di avviare i soggetti verso corsi congeniali e di sbocco lavorativo è dei centri per l'impiego. Inoltre, i percorsi formativi attinenti a competenze chiave, di base o trasversali, pur indispensabili alla ricerca o al mantenimento del lavoro, non hanno una ricaduta occupazionale né misurabile nel breve termine né identificabile settorialmente. Le agenzie formative non sono quindi responsabili degli esiti occupazionali.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si indica la necessità di eliminare questa ipotesi.

Eventualmente, può essere indicata la necessità che le agenzie formino in rapporto agli obiettivi precisi indicati dall'ente pubblico.

In particolare, questo punto può costituire l'occasione per **sostenere il contrasto agli abbandoni immotivati**. Ciò può essere effettuato responsabilizzando economicamente l'utenza. Altri enti istituzionali hanno previsto sanzioni economiche per tali situazioni, a carico di chi abbandona senza un motivo valido un corso finanziato o cofinanziato. È possibile anche prevedere il versamento di un deposito cauzionale restituibile al termine del percorso.

Si chiede inoltre la finanziabilità in presenza di accordo diretto delle imprese e dei lavoratori, senza ulteriori intermediazioni, nel rispetto della libertà dei lavoratori stessi e del libero mercato.

Occorre anche che sia reinserita l'esclusione di responsabilità e penalità alle agenzie nel caso di abbandoni motivati (vedi. norma vigente).



Art. 5.1

Procedura di accreditamento

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

L'accREDITAMENTO ottenuto dalla Regione Toscana da parte degli Organismi formativi, deve essere indicato solo ed esclusivamente per pubblicizzare corsi riconosciuti o finanziati con fondi pubblici con una dicitura-tipo: "Agenzia formativa accreditata da Regione Toscana con codice accreditamento n....." e senza l'inserimento dello stemma istituzionale di Regione Toscana.

OSSERVAZIONI

La pubblicità ingannevole è un fenomeno da contrastare, nell'interesse di ogni attore del processo. Infatti è già regolamentata in maniera capillare dalla normativa nazionale.

Si concorda quindi che corsi non riconosciuti possano essere fatti passare per tali.

Per contro, l'accREDITAMENTO è parte delle specificità di ogni agenzia che l'abbia conseguito. Infatti, viene richiesto in varie gare di altri enti pubblici. Occorre quindi poterlo evidenziare in ogni documento di agenzia, pur rendendo chiara la natura dei corsi proposti, senza indurre in errore.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si indica la necessità di modificare la norma, riconoscendo il diritto delle agenzie accreditate di indicare questa loro qualità e il relativo numero di codice, fermo restando il rispetto della normativa in materia di pubblicità ingannevole.

In particolare, si fa riferimento a:

- L. 49/05 (pubblicità ingannevole)
- D.lgs. 145/2007 (disciplina relativa alla tutela del professionista)
- D.lgs. 146/2007 (che aggiorna il Codice di Consumo negli artt. da 18 a 27 inserendo il concetto di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e delle micro-imprese)
- Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana



Art. 7.1

Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione di finanziamenti o al riconoscimento di attività formative, può essere stabilita una soglia minima di punteggio del monte crediti complessivo che l'organismo formativo deve possedere per poter presentare la domanda di partecipazione o di riconoscimento.

OSSERVAZIONI

L'ipotesi parla di permanenza dell'organismo accreditato nel sistema di accreditamento "se non esaurisce il monte crediti complessivo". Si configura pertanto una dimensione discreta e non continua: o dentro o fuori. Risulta pertanto non coerente l'ipotesi di una "soglia di ingresso" basata sui punti, per stabilire la quale non sarebbero comunque definibili parametri su base obiettiva. In più, chi avesse perso punti potrebbe essere escluso proprio dalle attività che consentono di recuperarne come da normativa, andando verso la perdita dell'accREDITamento. Ancora, lo sbarramento sarebbe indiscriminato rispetto ai motivi della riduzione dei punteggi, che in alcune occasioni sono previsti anche in caso di fatto o responsabilità altrui.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

È necessario che il paragrafo sia eliminato *in toto*.



ART. 7.2 - SISTEMA DEI CONTROLLI

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento;*
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;*
- c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.*

I controlli di cui al punto c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dalla Regione, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia di organismi formativi ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 10% degli organismi accreditati. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche.

OSSERVAZIONI

Si rileva che i controlli di cui ai punti a) vengono resi pubblici sul sito della Regione mentre non risultano evidenze per quanto riguarda le attività di cui ai punti b) e c).

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Si chiede l'impegno della Regione a rendere pubblico l'elenco delle verifiche effettuate, anche con la sola indicazione del nome delle Agenzie e dei corsi oggetto di verifica.

Si chiede altresì l'indicazione preventiva del concetto di "ragioni specifiche".



ART. 8.2 - GESTIONE DEL MONTE CREDITI

A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

Mancata o non corretta alimentazione del catalogo dell'offerta formativa – 2 punti

OSSERVAZIONI

Si riconosce l'opportunità di questo tipo di impegno per le Agenzie formative.

Si rileva che sin qui il sistema informativo di riferimento ha presentato disfunzionalità tali da non poter garantire il rispetto dell'indicazione.

Si eccepisce inoltre come in caso di ATI tutto ricada sulla capofila, anche nel caso in cui le responsabilità siano degli altri membri.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Applicazione dell'ipotesi sanzionatoria solo alla certificazione di un nuovo sistema adeguato. La certificazione potrà avvenire solo dopo un congruo periodo di prova.

Specificazione della responsabilità in capo a ogni Agenzia per i corsi di propria competenza, anche in ATI.



CREDITI

a) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

I titoli di istruzione/formazione necessari devono essere richiesti

OSSERVAZIONI

Si prende atto della necessità che ogni soggetto richiedente abbia i titoli per accedere al corso scelto. Si rileva altresì che sempre più spesso risulta impossibile ottenere copia autentica dei titoli di studio, sia per motivi dell'utenza che degli enti preposti al rilascio.

Si constata altresì l'impossibilità normativa di un ente privato ad accettare autocertificazioni.

Occorre comunque trovare una soluzione certa, sostenibile e garantista per tutti gli attori del processo. Al riguardo, rileva come il sistema preveda che l'utenza di corsi riconosciuti/finanziati autocertifichi la propria condizione di istruzione su specifico format regionale.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Aggiungere all'indicazione "I titoli di istruzione/formazione necessari devono essere richiesti" le parole "e possono essere validamente forniti in copia o mediante il documento di autocertificazione su modello regionale da consegnare poi alla Regione".

Si auspica inoltre un sistema di sanzioni a carico dell'utenza che rilasci dichiarazioni false, con particolare riferimento all'obbligo di rimborso economico alla regione e all'Agenzia.



ART. 8.2 - GESTIONE DEL MONTE CREDITI

A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

“Gravi irregolarità”

Per irregolarità gravi è da intendersi, per esempio:

- *Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD)*
- *ripetuta assenza di firme*
- *cancellature*
- *fogli strappati*
- *altre forme evidenti di manipolazione*

Non rispondenza degli allievi presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri

OSSERVAZIONI

Ogni formulazione effettuata “per esempi” si presta a necessarie declinazioni personali in corso d’opera, per casistica e livello di gravità.

Si rileva altresì la necessità che sia definito il regime di responsabilità per ATI e altre aggregazioni.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Data la natura del testo in analisi, risulta la necessità di un rinvio a un manuale operativo che definisca con precisione fattispecie e relativi punteggi, da analizzare congiuntamente prima della promulgazione.

In alternativa, è necessario che il testo definisca tutte le fattispecie indicate come “gravi”, anziché proporre meri esempi, indicando le relative penalità per ogni fattispecie.

In ogni caso è indispensabile sostenere l’omogeneità delle rilevazioni e gli esiti in fase ispettiva.



Art. 8.2 - Gestione del Monte Crediti

a) Gestione crediti / debiti: casistica condizioni premianti e quantificazione del punteggio aggiuntivo.

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

“Valutazione degli esiti occupazionali”

OSSERVAZIONI

Questo punto risulta correlato al precedente punto IV.5.1

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

In coerenza con quanto esposto al punto IV.5.1, si indica la necessità di eliminare *in toto* questo riferimento.



Art. 8.2 - Gestione del Monte Crediti

a) Gestione crediti / debiti: casistica condizioni premianti e quantificazione del punteggio aggiuntivo.

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE “Punteggi alle fusioni”

È previsto un punteggio aggiuntivo una tantum per la fusione, da parte di Organismi formativi già accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., secondo la tabella sottostante

OSSERVAZIONI

Non risultano motivi formativi o di qualità agenziale per i quali le fusioni risultino qualificanti. Al contrario, possono condurre a perdita di identità e vocazioni specifiche, riduzione di personale per effetto di economie di scala, perdita di efficienza, maggiore attenzione agli aspetti procedurali interni che alla qualità del rapporto con l'utenza, rallentamento nella risposta alle richieste del mercato.

Si configurerebbe inoltre la possibilità di fusioni determinate:

- dalla ricerca di punti, con riferimento a quegli enti che ne abbiano persi in maniera rilevante e intendano così mantenere l'accreditamento, però sommando le rispettive inefficienze;
- da situazioni critiche in essere con Equitalia, tali da rendere necessaria la configurazione di un nuovo ente.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Eliminazione dalla bozza.



ART. 8.2 - GESTIONE DEL MONTE CREDITI

Passaggio dal vecchio al nuovo sistema

OSSERVAZIONI

Si rileva l'assenza di considerazione per i crediti maturati sin qui nel passaggio dal vecchio al nuovo modello. Occorre invece che il rinnovamento salvaguardi la capacità professionale mostrata sin qui, al fine di dare tutela a chi abbia mantenuto e guadagnato crediti, senza avvantaggiare chi invece ne abbia perduti a seguito di ispezioni, livellando indebitamente le agenzie.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Visto che il massimo di punti attuale è 20 e quello del nuovo modello 40, si chiede con forza che al momento della transizione ogni agenzia moltiplichi i crediti in suo possesso per 2, in modo da portare con sé il livello maturato.

Si propone inoltre che i crediti aggiuntivi si sommino a quelli di base, in modo che inizino ad avere una rilevanza operativa.



ART. 12 BIS

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI - (ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO 47/R)

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

TESTO DELLA BOZZA REGIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE

L'intero testo e la logica sottostante

OSSERVAZIONI

In estrema sintesi, si rileva come tutto l'impianto ipotizzato si basi solo su:

- importi erogati dalla Regione;
- esiti occupazionali (che non ha da essere);
- fatturato solo con Regione.

Da un lato si rileva come in tal modo rating e ranking si basino solo sugli esiti del rapporto instaurato di volta in volta con la Regione, mentre rimangono escluse tutte le azioni così dette "a libero mercato", nonostante abbiano natura qualificante.

Dall'altro lato, è già stato eccepito come il tema "esiti occupazionali" dipenda dall'attività degli enti pubblici e non possa essere in alcun modo un parametro di valutazione delle agenzie.

Se anche vi fossero associazioni in ATI, a questo punto nei fatti indebitamente obbligatorie, vi sarebbe solidarietà delle pene, pur in assenza di strumenti di controllo e di imposizione dei comportamenti legittimi da parte della capofila sulle associate o a cascata.

Si evince inoltre che i parametri di valutazione sono in pratica gli stessi che attribuiscono il punteggio dell'accREDITamento. Non si vede quindi per quale motivo vi debba essere una doppia valutazione, salvo una volontà di rivedere il punteggio dell'accREDITamento basandosi questa volta sulla mera aggiudicazioni dei bandi.

SVILUPPO ATTESO DA Un.A.

Eliminazione di questo tipo di valutazione.

Sostituzione con la richiesta a ogni vincitore di bando della certificazione di affidabilità economico-finanziaria bancaria.